

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal



CH-1000 Losanna 14  
Incarto n. 211.1/05\_2024

Losanna, 5 marzo 2024

## Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 1° febbraio 2024 ([8C 333/2023](#))

### **Obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio e diritto alle prestazioni dell'aiuto sociale**

*In una recente decisione il Tribunale federale si pronuncia sul rapporto tra l'obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio della previdenza professionale e il diritto alle prestazioni dell'aiuto sociale. Secondo questa sentenza, i beneficiari dell'aiuto sociale non possono essere obbligati a farsi versare in anticipo gli averi di libero passaggio all'età di 60 anni se tali averi fossero esauriti prima che venga raggiunta la limite di età di 63 anni per la riscossione anticipata della rendita AVS. L'importo degli averi spesi in questo modo è stabilito in base al calcolo del fabbisogno per determinare il diritto alle prestazioni complementari.*

Un uomo di 64 anni percepiva dal 2013 prestazioni dell'aiuto sociale. Nel 2022 l'autorità competente in materia di assistenza sociale del suo comune di domicilio ha interrotto i versamenti delle suddette prestazioni e ha chiesto la restituzione di 78'000 franchi adducendo che l'interessato le aveva taciuto l'esistenza del suo conto di libero passaggio. A suo parere, l'interessato avrebbe potuto ritirare questi averi nell'aprile 2019, all'età di 60 anni; nel qual caso non sarebbe più stato dipendente dall'aiuto sociale. Il Consiglio di Stato e successivamente il Tribunale cantonale del Canton Basilea Campagna hanno confermato questa decisione.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'interessato. Nel caso in esame, si tratta di stabilire se il ricorrente abbia percepito indebitamente delle prestazioni dell'aiuto sociale perché sarebbe stato obbligato a ritirare il suo capitale di libero passaggio il più presto

possibile (ossia nell'aprile del 2019, cinque anni prima di raggiungere l'età di pensionamento). L'assistenza sociale è retta dal principio di sussidiarietà; prestazioni di assistenza vengono cioè concesse solo se la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola o se ogni altra fonte di aiuto disponibile non può essere ottenuta o ottenuta in tempo utile. Secondo le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (norme COSAS), la protezione dei fondi della previdenza professionale (protezione previdenziale) prevale sul principio di sussidiarietà di regola fino a quando non viene percepita una rendita AVS. Sebbene non si possa escludere categoricamente l'obbligo di prelevare gli averi di previdenza all'età di 60 anni, tale obbligo non sarebbe compatibile con lo scopo previdenziale dei fondi stessi se gli averi di libero passaggio versati fossero già stati interamente esauriti al momento della riscossione della rendita AVS. L'obbligo di prelievo anticipato degli averi di libero passaggio deve quindi essere considerato sproporzionato almeno nel caso in cui sussista il rischio di dover ricorrere nuovamente all'aiuto sociale prima che venga raggiunta l'età di 63 anni per la riscossione anticipata della rendita AVS. L'importo probabile del capitale di libero passaggio da spendere così è stabilito in base al calcolo del fabbisogno per determinare il diritto alle prestazioni complementari e tale fabbisogno è superiore a quello del diritto all'aiuto sociale. Nella fattispecie, tenendo conto delle spese annue pari a circa 40'000 franchi, in caso di ritiro a 60 anni, il capitale di libero passaggio dell'interessato, pari a circa 100'000 franchi (dopo imposizione), non sarebbe stato sufficiente fino alla riscossione anticipata della rendita AVS all'età di 63 anni. L'autorità competente in materia di assistenza sociale non sarebbe quindi stata autorizzata a obbligare l'interessato a ritirare anticipatamente i suoi averi di libero passaggio. Pertanto, le prestazioni dell'aiuto sociale erogate dal 2019 sono state percepite lecitamente. Non sussiste alcun motivo per una restituzione.

**Contatto:** Peter Josi, Incaricato per i media  
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00  
E-mail: [presse@bger.ch](mailto:presse@bger.ch)

**Osservazione:** Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 5 marzo 2024 sul sito [www.tribunale-federale.ch](http://www.tribunale-federale.ch): *Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 2000 > inserendo [8C\\_333/2023](#).*